

**Volume II**

**PROTOCOLLI D'INTESA**

**PAGINA BIANCA**

## Protocollo d'intesa n. 1

### Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e SINCERT (26 novembre 2004)

Visto l'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. recante disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e, in particolare, il relativo comma 3, concernente l'attestazione del possesso, da parte dei suddetti, di valida certificazione di sistema di gestione per la qualità ai sensi della norma europea UNI EN ISO 9001:2000 o della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità.

Visto l'articolo 4 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, recante disposizioni materia di certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale e, in particolare, il relativo comma 3, che rimette alle S.O.A. il compito di accertare il possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità aziendale, ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, emesse da soggetti accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione di qualità nel settore delle imprese di costruzione (settore EA 28).

Visto l'atto di determinazione del 14 maggio 2003 n. 11/2003 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, recante indicazioni alle S.O.A. in materia di attestazione del possesso del requisito di cui all'art. 4 del DPR n. 34/2000.

Considerato che l'Autorità , come disposto dall'art. 4, comma 4, lett. i) della legge n. 109/94 e s.m., esercita il potere di vigilanza sul sistema di qualificazione sulla base delle norme regolamentari allo scopo emanate.

Considerata l'opportunità di indicare agli organismi di certificazione accreditati da SINCERT - o ad altri organismi operanti nell'ambito dell'Accordo multilaterale MLA EA per le certificazioni di sistemi di gestione per la qualità- le modalità di valutazione per il rilascio delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi, nonché delle dichiarazioni del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati di sistema qualità.

Considerato, inoltre, che gli Accordi di mutuo riconoscimento tra enti di accreditamento europei (Accordi multilaterali MLA EA), di cui SINCERT è firmatario, prevedono la definizione di indirizzi interpretativi e di disposizioni integrative ritenuti necessari dalle Autorità nazionali per l'adeguamento a specifiche norme cogenti di riferimento.

Preso atto che SINCERT ha elaborato le procedure per il rilascio della certificazione di sistema di gestione per la qualità, adottando il documento identificato dalla sigla RT-05, nonché per il rilascio della dichiarazione degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, adottando il documento identificato dalla sigla RT-08.

Rilevato che, nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione di cui al DPR n. 34/2000, l'Autorità detiene anche il potere di verifica e controllo sull'applicazione delle procedure adottate dagli enti certificatori e che, in relazione a detto potere, è necessario indicare agli enti certificatori le modalità per l'accertamento della conformità ai requisiti applicabili e per il rilascio delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità e delle dichiarazioni della presenza degli elementi significativi e correlati di sistema qualità, ai fini della qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

Ritenuto di poter condividere le prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore EA 28) (RT-05) adottate da SINCERT, nonché le prescrizioni dello stesso ente per l'accreditamento di organismi operanti la valutazione della "presenza degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità" delle imprese di costruzione ed installazione (settore EA 28)(RT-08)

Vista la disponibilità manifestata da SINCERT ad attuare un rapporto di collaborazione con l'Autorità.

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto

l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e SINCERT convengono:

- a) di istituire un formale rapporto di collaborazione tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e SINCERT, finalizzato all'esercizio del potere, proprio dell'Autorità, di vigilanza sul sistema di qualificazione delle imprese e, conseguentemente, in ordine all'accertamento del possesso del requisito previsto dall'art. 4 del DPR n. 34/2000 e s.m.;
- b) il rapporto di collaborazione si concretizzerà tramite la costituzione di un'apposita struttura di supporto tecnico, denominata Commissione di Supporto all'Autorità (CSA), che - garantendo terzietà ed indipendenza rispetto all'attività istituzionale di SINCERT quale Ente di accreditamento - provveda ad accettare e confermare il rispetto, da parte degli enti certificatori, delle disposizioni emanate da SINCERT con i doc. RT-05 e RT-08 e fatte proprie dall'Autorità, ed altre future eventuali, nonché contribuisca al miglioramento e rafforzamento di dette disposizioni;
- c) la Commissione sarà composta da tre rappresentanti designati da SINCERT e da tre rappresentanti designati dall'Autorità. Uno di questi ultimi, su indicazione del Presidente dell'Autorità e previa ratifica dei competenti Organi statutari di SINCERT, svolgerà la funzione di Coordinatore della Commissione;
- d) la Commissione è un organo indipendente, distinto dalla struttura istituzionale e operativa di SINCERT e dai relativi processi di accreditamento. Essa ha funzioni di controllo del corretto operato degli organismi di certificazione accreditati dal Sincert nel settore EA 28, nonché degli enti di certificazione operanti sotto accreditamento estero EA MLA e riconosciuti da SINCERT secondo le procedure indicate dal SINCERT e approvate dall'Autorità medesima, per tutto quanto attiene alle modalità di dimostrazione del requisito previsto dall'art. 4 del DPR n. 34/2000 e s.m. La Commissione prenderà visione dei documenti di

accreditamento afferenti a detti soggetti e riguardanti gli esiti delle valutazioni effettuate in sede di concessione degli accreditamenti/riconoscimenti e di sorveglianza ordinaria e straordinaria e fornirà al SINCERT o all'Autorità - in relazione all'inferenza dei fatti rilevati con i rispettivi compiti istituzionali - raccomandazioni per l'adozione delle iniziative correlate. La Commissione provvederà, inoltre, all'esame dei documenti tecnici regolanti le attività di accreditamento nel settore in oggetto (quali i regolamenti tecnici RT-05 ed RT-08 ed altri eventuali futuri), fornendo un parere tecnico che sarà ritenuto determinante ai fini della successiva ratifica degli Organi competenti di SINCERT e conseguente entrata in vigore delle relative disposizioni.

- e) gli atti della Commissione, quali i verbali delle riunioni e relative indicazioni, indirizzi, raccomandazioni e pareri - incluse le eventuali segnalazioni in ordine all'adozione di provvedimenti sanzionatori nei riguardi degli enti certificatori il cui operato sia risultato non conforme con le relative ricadute sulle imprese da questi valutate - saranno formalmente trasmessi al SINCERT e all'Autorità per l'adozione delle iniziative di rispettiva competenza;
- f) il funzionamento operativo della Commissione sarà disciplinato da apposito Regolamento redatto a cura della Commissione stessa ed approvato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dal Consiglio direttivo di SINCERT;
- g) le modifiche, ritenute opportune dal SINCERT, alle indicazioni contenute nei documenti RT-05 e RT-08, dovranno essere condivise e approvate dall'Autorità.

## Protocollo d'intesa n. 2

### Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza

### sui lavori pubblici e l'Agenzia del Demanio

(15 aprile 2005)

Visto l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, che, in particolare, al comma 1, istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge stessa, nella materia dei lavori pubblici anche di interesse regionale e, al comma 4, attribuisce all'Autorità la funzione di vigilanza sull'osservanza delle normative, nazionali e comunitarie, affinché sia assicurata l'efficienza e l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

Visto l'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999 , n. 300 e successive modificazioni, che, in particolare, al comma 1, attribuisce all'Agenzia del demanio l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, con la quale si attribuiscono all'Agenzia del Demanio, in coerenza con la propria missione istituzionale, una serie di compiti specifici in ordine all'adozione di strumenti di pianificazione generale degli interventi finalizzati alla massimizzazione dei risultati di riqualificazione del patrimonio pubblico e all'ottimizzazione dell'allocazione degli stanziamenti che tali interventi richiedono annualmente;

Visti i commi 446, 447 e 448 dell'art. 1 della legge 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) con i quali vengono ampliati e rafforzati i compiti già attribuiti all'Agenzia del Demanio con la suddetta Circolare del 7 marzo 2005;

### PREMESSO

- che la funzione di vigilanza dell'Autorità viene attuata anche mediante l'esercizio della funzione di regolazione atta a tradurre i criteri, mutuati dall'esperienza, in regole a valenza giuridica al fine di curare l'interesse pubblico generale e garantire il rispetto della legislazione vigente;
- che detta funzione si esplica mediante strumenti diversificati (atti di regolazione, determinazioni ed indicazioni operative) in relazione alle caratteristiche specifiche delle questioni poste all'attenzione dell'Autorità dai soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici;
- che la costituzione un rapporto stabile di collaborazione e scambio di esperienze ed informazioni di comune interesse risulterebbe utile allo svolgimento delle missioni rispettive missioni;

**CONSIDERATO**

- che l'Autorità si pone come punto di riferimento nel settore dei lavori pubblici, perché destinataria di informazioni e segnalazioni e, al tempo stesso, promotrice di attività per il coordinamento delle diverse iniziative al fine di una corretta applicazione della normativa di settore;
- che è compito e responsabilità dell'Agenzia del Demanio, anche alla luce della recente e specifica normativa richiamata in Premessa, assumere ogni utile iniziativa diretta alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato;
- che per dare concretezza alla funzione di vigilanza e regolazione dell'Autorità sono necessari attivi ed intensi collegamenti con tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, intervengono nel mercato dei lavori pubblici;
- che detti soggetti, in via convenzionale, possono raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, su determinate materie, i propri compiti istituzionali vengano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che tale raccordo funzionale può assumere aspetti diretti a garantire, su base di reciprocità, un flusso informativo di dati e notizie.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, rappresentata dal Presidente in carica Alfonso Maria Rossi Brigante e L'Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore Elisabetta Spitz adottano il seguente

**PROTOCOLLO D'INTESA***Articolo 1*

1. Le parti con il seguente protocollo si impegnano a dar luogo a un rapporto di collaborazione al fine di monitorare, per il perseguitamento dei rispettivi scopi istituzionali, gli investimenti pubblici nel settore della manutenzione degli immobili pubblici, in particolare analizzando il rapporto tra investimenti e ciclo di vita degli immobili.
2. Detta collaborazione si attua mediante un procedimento che assicuri il tempestivo flusso di dati ed informazioni e realizzi un reciproco vantaggio.

*Articolo 2*

1. Il flusso delle informazioni e dei dati di reciproco interesse da scambiare tra le parti verrà definito attraverso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro misto, cui verranno demandate l'analisi delle rispettive esigenze di dettaglio e lo modalità, anche informatiche, cui si potrà ricorrere per soddisfarle.
2. A tale gruppo di lavoro misto potranno essere di volta in volta invitati a partecipare rappresentanti di altri soggetti pubblici o privati che le parti riterranno essere utili contributori per il soddisfacimento dei reciproci interessi.